

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1988, n. 216.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto regola i divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato.

Art. 2.

Esclusione dal campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto non si applicano:

a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;

b) all'esportazione verso i Paesi terzi;

c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;

d) all'immissione sul mercato o all'uso strettamente finalizzato a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

Adeguamenti tecnici

1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

Art. 4.

Immissione sul mercato

1. È vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purché il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.

3. Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, è consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.

4. In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.

5. È vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione.

Art. 5.

Censimento

1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.

4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

Art. 6.

Etichettatura

1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.

Art. 7.

Controllo delle regioni

1. Le regioni e le unità sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicità delle verifiche che il detentore è tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché del corretto smaltimento degli stessi.

Art. 8.

Sanzioni

1. Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquanta a lire due milioni.

2. Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro dell'interno*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988

Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 22

ALLEGATO

1. DIVIETI.

Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati.

Trifenili policlorurati (PCT).

Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,01% in peso.

2. DEROGHE.

In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4:

Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze;

Grandi condensatori (≥ 1 kg di peso totale);

Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati);

Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso;

Fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 20 (*Adeguamenti tecnici*). — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

88G0259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 maggio 1988, n. 217.

Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli

affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Principi generali

1. Per proteggere le acque dall'inquinamento provocato dallo scarico delle sostanze pericolose individuate nell'allegato III, è stabilito un regime di autorizzazioni preventive basato sulla fissazione di valori limite specifici, in funzione del tipo di stabilimento industriale.

2. La fissazione dei valori limite specifici deve tendere all'eliminazione dell'inquinamento delle varie fasi del ciclo naturale dell'acqua che possano essere influenzate dagli scarichi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sostanze pericolose: le sostanze pericolose che figurano nell'allegato III, individuate tra le famiglie e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I;

b) trattamento delle sostanze: qualsiasi procedimento industriale che comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose di cui alla lettera a), ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze;

c) valori limite: i valori fissati per le sostanze pericolose di cui alla lettera a), che figurano nell'allegato III;

d) stabilimento industriale: ogni specifica unità produttiva nella quale viene effettuato esclusivamente il trattamento di sostanze pericolose di cui alla lettera a), o di qualsiasi altro prodotto che contiene le medesime sostanze;

e) stabilimento esistente: qualsiasi stabilimento industriale in funzione o posto in funzione nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) stabilimento nuovo:

1) qualsiasi stabilimento industriale che venga posto in funzione dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità produttiva autorizzata venga aumentata di oltre il 20% dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) scarico: qualsiasi scarico da stabilimento industriale nelle acque superficiali, interne e marine, pubbliche e private, nonché nelle fognature, contenente sostanze pericolose, di cui alla lettera a).